

SELEZIONE SPECIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SELEZIONE DINAMICO PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA.

Verbale di risposta ai chiarimenti n. 14 del 25/05/2026

I soggetti interessati hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento utilizzando la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Il presente documento contiene le risposte ai chiarimenti in forma di quesito e non sono state riscontrate le considerazioni che non rappresentano un quesito.

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	<p><i>Si chiede di chiarire/confermare in merito alla dotazione aggiuntiva e/o con specifici dettagli tecnici prevista per i mezzi di soccorso definita dal Doc.37 (rev.8 del 18/06/2025) quanto segue:</i></p> <p>PER TUTTI I MEZZI IN CONVENZIONE CONTINUATIVA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART.57</p> <p><i>Tutte le dotazioni aggiunte o con specifici parametri (vedi presidi per mezzi a 2 soccorritori) debbano essere presenti sui mezzi di soccorso a partire dal 01/07/2026 fatta esclusione della Barella che invece è obbligatoria solo per mezzi immatricolati dopo il 01/01/2026.</i></p> <p><i>A tal proposito si chiede eventuale possibilità di deroga (legata all'allestimento del mezzo) anche per la sedia cardiopatica 7.5 con pattino frenante in quanto la sostituzione delle sedie cardiopatiche normali presenti sui mezzi non richiede solo l'investimento legato all'acquisto ma richiede, ai fini di un corretto sistema di fissaggio delle sedie all'ambulanza, una modifica nell'allestimento dei mezzi che potrebbe comportare la necessità di interventi c/o officine degli allestitori anche fuori regione quindi con tempi e costi importanti.</i></p>	<p>MEZZI IN CONVENZIONE CONTINUATIVA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART.57</p> <p>Si conferma che tutte le dotazioni aggiuntive o soggette a specifici parametri (ad esempio i presidi per mezzi con equipaggio a 2 soccorritori) dovranno essere presenti sui mezzi di soccorso a partire dal 01/07/2026.</p> <p>Si conferma inoltre che la barella, con le specifiche riportate nel DOC 37 "Dotazione e requisiti minimi delle autoambulanze di tipo A e A1" rev. 8, è obbligatoria esclusivamente per i mezzi immatricolati dopo il 01/01/2026.</p> <p>Per quanto riguarda la deroga relativa all'alloggiamento della sedia cardiopatica (rif. 7.5 DOC 37 rev. 8) si ritiene congruo concedere una proroga fino al 01/08/2026, in considerazione della deroga già in essere della durata di 6 mesi.</p>

N.	QUESITI	RISPOSTE
	<p><i>PER TUTTI I MEZZI IN CONVENZIONE AGGIUNTIVA: Si chiede conferma che tutte le modifiche di allestimento previste per la gestione dei mezzi a 2 soccorritori paragrafo Presidi Sanitari (7.1 Barella di tipo rigido articolata, 7.3 Materasso a Depressione, 7.4 Barella cucchiaino, 7.5 Sedia cardiopatica, 7.6 Telo di trasporto) non siano rese obbligatorie per tutti i mezzi in convenzione aggiuntiva a meno che gli stessi non siano immatricolati dopo il 01/01/2026 e quindi che siano acquistati direttamente coi presidi richiesti. È evidentemente improponibile, con le attuali tariffe, provvedere alla sostituzione di tutti i presidi richiesti che incidono qualche migliaio di euro per ogni mezzo. Tale spesa non essendo riconosciuta aggiuntivamente non può essere sostenuta e imposta a mezzi che potrebbero operare per voi solo per brevi periodi.</i></p>	<p><i>MEZZI IN CONVENZIONE AGGIUNTIVA</i> Si conferma che attualmente non è opportuno richiedere tale dotazione in considerazione della natura eccezionale dell'impiego di questi mezzi.</p>

Il presente verbale costituisce parte integrante della normativa di procedura.

Milano, 25/05/2026

Il Direttore della S.C. Gestione Approvvigionamenti

Dott. Alessandro Gervasi

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)